

N. R.G. 50000792/2008



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO

Prima Sezione Civile

IL G.O. Dott.ssa Loredana Palcera, nella causa civile iscritta al
n. 50000792/2008 R.G.,

Promossa da : GIUDICE Maria Rosaria, nella qualità di erede di Giudice Guido, GIUDICE Rosaria, GIUDICE Giuseppina, SANTANGELO Giuseppe, quale procuratore speciale di Elia Giuseppa, ELIA Maria Grazia, ELIA Angelo e GIUDICE Emilia, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Orlando, ed elett.te dom.ti presso il suo studio, in Capaccio Scalo (Sa) in viale della Repubblica n. 48,

Attori

Nei confronti di : Condominio Palazzo Voto di via Licinella n. 25 - Mercato San Severino -, in persona dell'amm.re p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio DeMaio ed elett.te dom.to presso il suo studio, in Mercato san Severino alla via San Rocco n. 32,

Convenuto

Avente ad oggetto : Opposizione a DI n. 462/2008 reso dal Tribunale di Salerno - sez. distaccata di Mercato San Severino - ,

Conclusioni : come in atti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ragioni di fatto e di diritto della decisione.



Con atto di citazione ritualmente notificato, gli instanti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo di cui in oggetto, emesso a loro carico, quali eredi di Giudice Ida, nell'ammontare di € 2.683,99 oltre interessi e spese, per mancato pagamento di oneri/spese condominiali afferenti il rendiconto relativo al bilancio preventivo per l'anno 2007, allegato al verbale assembleare del 19.10.2006.

A fondamento dell'opposizione proposta, deducevano l'inefficacia del provvedimento monitorio reso nei loro confronti, in ragione dell'impugnativa del testamento con il quale Giudice Ida aveva destinato l'eredità alle sorelle Norma, Pia e Maria e dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

Chiedevano pertanto la revoca del provvedimento, rilevando altresì vizio di convocazione a tutti gli eredi, in violazione dell'art. 1136/6° comma cc.

Con propria domanda si costituiva il Condominio convenuto che chiedeva il rigetto dell'opposizione per sua infondatezza in fatto ed in diritto, eccependo a difesa il corretto svolgimento di tutte le attività preordinate all'accertamento dei nominativi degli eredi, conosciuti solo dopo la morte della *de cuius* tramite visure al catasto e in assenza di comunicazione da parte degli opposenti, ignari anche della dedotta pendenza di un giudizio di impugnazione del testamento.

Precisava inoltre che le somme portate dal provvedimento opposto afferivano a lavori straordinari approvati con delibera del 22.06.2007 mai impugnata e che, in ogni caso, l'opposizione di cui al presente giudizio doveva ritenersi tardiva in relazione al vizio dedotto per violazione della norma di legge indicata.

Passata in decisione, la causa veniva rimessa sul ruolo (ordinanza del 06/02/2013) con onere per la parte opposta al deposito delle relate di notifiche del provvedimento reso in monitorio, a tutti gli undici eredi e, per gli opposenti, all'esibizione del certificato di morte del sig. Giudice Guido, oltre al certificato storico di famiglia dello stesso.

Successivamente la causa passava in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali.



È in discussione, nel caso in esame, l'asserita nullità del provvedimento monitoro - traente titolo dalla delibera condominiale del 19.10.2006 - per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di Giudice Ida quale proprietaria di una unità immobiliare sita nel Condominio Voto, deceduta nell'anno 2006.

In particolare gli opposenti asseriscono di non aver ricevuto alcuna convocazione di assemblea condominiale, né il verbale ad essa relativo, deducendo altresì l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e la pendenza di giudizio per impugnazione del testamento olografo redatto dalla *de cuius* Giudice Ida.

Deve osservarsi sul punto che è onere dell'erede comunicare all'amministratore del Condominio il decesso del condomino e l'accettazione dell'eredità, con conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi condominiali, atteso che, in assenza di tale comunicazione, l'erede non può contestare il vizio di omessa convocazione all'assemblea condominiale, per come effettuata dall'amministratore sulla base dei dati in suo possesso, né il provvedimento monitorio richiesto per mancato pagamento di oneri condominiali.

Tanto considerato, dalla documentazione versata in atti emerge che nel periodo di riferimento della delibera condominiale posta a base del provvedimento gravato, gli attuali opposenti non facevano parte del Condominio, atteso che dai dati in possesso dello stesso, la titolarità della res risultava ancora in capo alla Giudice Ida, non essendo pervenuta alcuna comunicazione del suo decesso, né della pendenza di un giudizio di impugnazione del testamento e dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, circostanze queste rese note solo con l'atto di opposizione.

Alcuna prova sul punto risulta dunque fornita dagli opposenti, né risultano in atti altri elementi dai quali sia possibile desumere che l'amministratore del Condominio convenuto fosse a conoscenza del decesso della proprietaria dell'immobile, rilevandosi piuttosto come, pur senza averne obbligo, il rappresentante dell'ente di gestione condominiale si sia attivato al fine di



reperire i nominativi degli eredi della sig.ra Giudice Ida onde procedere al recupero degli oneri economici dovuti.

Ugualmente priva di pregio deve poi ritenersi la domanda di annullamento del decreto ingiuntivo opposto, per mancata comunicazione delle delibera presupposta, ai custodi giudiziari, avanzata solo in sede di memoria Il termine di cui all'art. 183/6° comma cpc, funzionale - per come è noto -alla replica delle domande e delle eccezioni nuove (o come modificate da parte avversaria), nonché (anzi soprattutto) all'indicazione dei mezzi istruttori ed alle produzioni documentali di cui le parti intendono avvalersi, con la conseguenza che con detta memoria non possono essere modificate le conclusioni che sono state rassegnate nella memoria precedente e nell'atto introduttivo; la giurisprudenza ha inoltre ammesso come debba essere esclusa ogni attività di tipo assertivo in relazione a detta memoria, poiché tale tipo di attività deve trovare la sua corretta collocazione nella memoria ex art. 183/6° comma cpc I termine e, quanto alla seconda memoria, solo se siano necessarie a confutare in forma di replica le deduzioni di controparte o come risposta processuale alle medesime, restando altrimenti la suddetta memoria riservata alla richiesta di prova (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n.12119). Nel caso in esame la richiesta formulata dagli opposenti non può che ritenersi tardiva, atteso che il Condominio opposto alcuna ulteriore deduzione aveva prospettato rispetto a quelle dedotte nel primo atto a difesa.

La condotta omissiva degli opposenti circa le necessarie comunicazioni relative all'avvicendamento nella proprietà e nella compagine condominiale in relazione all'adempimento di una obbligazione *propter rem*, consentono di ritenere pienamente legittima la pretesa creditoria azionata dal Condominio, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

Il G.O., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da GIUDICE Maria Rosaria, nella qualità di erede di Giudice Guido, GIUDICE Rosaria, GIUDICE Giuseppina, SANTANGELO Giuseppe, quale procuratore speciale di Elia Giuseppa, ELIA Maria Grazia, ELIA Angelo e GIUDICE Emilia, nei



confronti del Condominio Palazzo Voto di via Licinella n. 25 - Mercato San Severino -, in persona dell'amm.re p.t, ogni altra deduzione o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:

- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 462/2008;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa che si liquidano, in favore del difensore del Condominio convenuto, in complessivi € 2.400,0 oltre 15% rimborso spese generali sul compenso, IVA e CpA come per legge.

Salerno, lì 07.01.2019.

Il G. O.

Dott.ssa Loredana Palcera

